

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 18 del 24.07.2018	Oggetto: Approvazione schema di convenzione in applicazione dell'art.28 dello Statuto dell'ERSI.
--------------------------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. (da ora anche solo L.R.) è stato istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (d'ora in avanti ERSI);
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L.191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e da altra normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;
- l'ERSI è dotato di un proprio patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili provenienti dagli Enti d'Ambito in liquidazione, di seguito ex ATO, così come rilevato nei verbali dei commissari liquidatori aggiornato al 31.12.2011;
- l'ERSI succederà in tutte le posizioni giuridiche ed economiche degli Enti d'Ambito istituiti con L.R. 2/1997;
- il territorio Regionale è diviso in 4 ASSI coincidenti con le Province abruzzesi;
- con Verbale n. 58/2 del 09.03.2016 il Consiglio Regionale, come previsto nella L.R., ha individuato il Presidente dell'ERSI nella persona dell'Avv. Daniela Valenza;
- con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, n. 39 del 16.07.2016, come previsto nella L.R., è stato individuato il Revisore dei Conti dell'ERSI;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.545 del 25.08.2016 è stato approvato lo Statuto dell'ERSI, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.52/2017;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.79 del 08.09.2016, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'ERSI;
- con Verbale n. 02 del 16.12.2016 il Consiglio Direttivo individuava il Direttore Generale dell'ERSI nella figura dell'Ing. Luciano Di Biase;
- con Verbale n.06 del 24.04.2017, il Consiglio Direttivo individuava il nuovo Direttore Generale dell'ERSI nella figura dell'Arch. Tommaso Di Biase;

Considerato che, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 9/2011

- "L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi";
- "Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art.6 e seguenti della L.R. 2 del 13 gennaio 1997, salvaguardando le competenze e professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi";
- di conseguenza, i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui alla L.R. 2/1997 sono fatti salvi, con successione dell'ERSI nei relativi contratti, con il

mantenimento della posizione giuridica, economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, comprese anzianità di servizio;

- di conseguenza, si salvaguardano le competenze e professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi, con conseguente subentro dell'ERSI ai contratti di lavoro, a qualsiasi titolo instaurati, a tempo determinato, i quali rimangono efficaci per la durata degli stessi;

Considerato che, l'art.10 dello Statuto dell'ERSI prevede che :

- Il Direttore Generale (d'ora in avanti DG) è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ERSI;
- Il DG è responsabile del conseguimento degli obiettivi programmatici nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ERSI;
- Il DG ha poteri gestionali quali
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell'ERSI;
 - b) la sovrintendenza, il coordinamento e il controllo delle attività dei servizi;
 - c) la predisposizione del piano degli obiettivi e la predisposizione del sistema di misurazione e valutazione;
 - d) la direzione dei controlli di cui agli articoli 147 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - e) la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali quando previsti da specifiche disposizioni di legge;
 - f) la predisposizione del Bilancio di Previsione e dei relativi allegati;
 - g) la predisposizione del conto consuntivo;
 - h) la stipula dei contratti e convenzioni;
 - i) la verifica dei livelli di qualità dei servizi;
 - j) la verifica della rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite e la verifica dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa anche mediante l'istituzione di organismi di valutazione;
 - k) lo svolgimento di ogni altro compito previsto da regolamenti dell'Ente;

Considerato che, al fine di continuare l'azione amministrativa ed istituzionale delegata all'ERSI è necessario l'adozione di atti propedeutici alla piena e corretta funzionalità dell'Ente;

Richiamato l'art.13 dello Statuto dell'ERSI che prevede la necessità di dotarsi di un regolamento di organizzazione con il quale siano stabiliti:

- Le responsabilità e le procedure amministrative;
- L'organigramma per l'individuazione dei servizi di cui al punto 14 dello Statuto e per l'articolazione dei Servizi ed Uffici;
- Le modalità di conferimento della titolarità dei servizi e degli uffici;
- L'assetto organizzativo generale;
- Le modalità di selezione ed accesso all'impiego;
- I ruoli, le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;



- L'incompatibilità e cumulo di impiego ed incarichi;
- La dotazione organica.

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n.10/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi con organigramma e funzionigramma dell'ERSI;

Considerato che rientra nelle competenze del Direttore Generale dell'ERSI l'approvazione dei regolamenti interni e convenzioni necessari al funzionamento dell'ERSI e che allo stesso sono state demandate l'avvio delle procedure necessarie ad avviare la funzionalità degli uffici dell'ERSI sulla base del regolamento approvato con Deliberazione CD ERSI n.10/2017;

Considerato che l'art.28 dello Statuto dell'ERSI recita "L'ERSI, dopo la costituzione ai sensi dell'art.1, comma 9, L.R. 9/2011, opera per il tramite degli ATO fino a quando non sia stata formalmente stabilita l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi attraverso l'adozione dei regolamenti di cui all'art.13 e 22 del presente Statuto";

Considerato che ad oggi, seppur costituito, l'ERSI sta avviando le operazioni necessarie all'organizzazione degli Uffici e dei Servizi nei modi e nelle forme previste dalla Legge;

Ritenuto che sulla base delle disponibilità di personale degli Enti di Governo d'Ambito risultano presenti idonee professionalità che, hanno già maturato competenza in materia;

Valutate le esigenze organizzative per la corretta gestione degli adempimenti in materia di autorizzazione del personale dipendente per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;

Ritenuto di dover procedere a definire idonea convenzione tra EgATO e ERSI utile a coordinare l'utilizzo del personale in essere nell'EgATO al fine di dare applicazione all'art.28 dello Statuto dell'ERSI avvalendosi, di conseguenza, del personale contrattualizzato delle ex ATO come previsto dalla L.R. 9/2011;

Vista la convenzione tra EgATO e ERSI per l'utilizzo del personale qui allegata (Allegato A);

Visti i CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali attualmente vigenti;

Richiamata la L.R. 9/2011;

Visto lo Statuto dell'ERSI;

Visto il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 39/2013;

Per quanto sopra,

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** l'allegata Convenzione per l'utilizzo parziale di personale fra l'ERSI (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato) e gli Enti di Governo D'Ambito sottoscritta dai rispettivi Commissari Liquidatori (allegato A);
3. **DI AVVIARE**, nel rispetto dello Statuto e della normativa di settore, le procedure necessarie alla funzionalità degli uffici dell'ERSI sulla base della Convenzione qui approvata e compatibilmente con le risorse economiche disponibili nell'ERSI;

Handwritten signature

4. **Di dare atto** che la Convenzione sarà trasmessa alle OO.SS./ RSA FP CIGL, FP CISL e FP UIL;
5. **Di pubblicare** la presente Convenzione nell'apposita area internet dell'amministrazione trasparente dell'ERSI;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Presidente dell'ERSI e al Consiglio Direttivo;

Pescara, 24.07.2018

Il Direttore Generale
Arch. Tommaso Di Biase



Tommaso Di Biase

CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE FRA L'ERSI (ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) e L'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO

.....
 ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004
 L.R. n.9/2011 e Art.28 Statuto dell'ERSI

L'anno duemiladiciotto addì del mese di con la presente Convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge:

TRA l'ERSI, rappresentato dall'Arch. TOMMASO DI BIASE nella qualità di DIRETTORE GENERALE domiciliato per la sua carica presso la sede operativa di Pescara;

E

L'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO, rappresentato da nella qualità di COMMISSARIO LIQUIDATORE domiciliato per la sua carica presso la sede dell'EGATO;

PREMESSO

- che l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, prèvia espressione del consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, per tramite dei competenti Dirigenti/Direttori;
- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse l'ERSI, con Decreto del Direttore Generale n. del..... e l'EgATO con decreto commissariale n..... del..... hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, di avvalersi, nonché ai sensi della L.R. 9/2011 ed in applicazione dell'art.28 dello Statuto dell'ERSI, della possibilità di utilizzare il personale dipendente dell'EGATO nelle more del passaggio del personale degli EgATO in favore dell'ERSI che, peraltro, l'impiego dell'anzidetto personale, meglio dettagliato nel compiegato allegato potrà avvenire secondo modalità prefissate, nel rispetto della richiamata normativa;
- che la L.R. n.9/2011 prevede che l'ERSI, una volta completato il processo di costituzione definitiva, succede a tutte le posizioni giuridiche ed economiche degli EgATO , facendo salvo i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n.2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze professionali maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi;
- che l'art.28 dello Statuto dell'ERSI prevede che l'ERSI opera per il tramite degli EgATO fino a quando non sia stata formalmente stabilita l'organizzazione degli uffici e dei servizi attraverso l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 13 e 22 dello Statuto dell'ERSI;
- che al fine di operare per il tramite dell'ERSI si necessità di definire idonea forma contrattuale che possa regolamentare le forme di utilizzo del personale in forza agli EGATO;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

con la presente scrittura redatta in formato digitale e da registrare in caso d'uso, sulla scorta di puntuale istruttoria svolta dagli uffici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo di personale dipendente dell'EGATO presso l'ERSI a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino al trasferimento del personale dell'EGATO all'ERSI, ai sensi della L.R. 9/2011 e dello Statuto dell'ERSI;
3. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse degli Enti interessati;
4. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. L'EGATO individua il personale interessato disponibile ad operare presso l'ERSI, come da Allegato A;
2. L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 3 – Tempo di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del dipendente assegnato all'utilizzazione a tempo parziale verranno prestate presso l'ERSI per complessive n.18 ore settimanali (pari al 50,00% del tempo complessivo pari a 36 ore settimanali), in ragione delle esigenze degli Enti sottoscrittori;
2. Il personale di cui all'ALLEGATO A, dipendenti dell'EGATO, presteranno servizio presso le Sedi Operative Territoriali dell'ERSI che equivalgono alla sede di lavoro ordinaria in EGATO;
3. Gli Enti Convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative. Sulla base delle competenze e dei ruoli del personale di cui all'allegata tabella, saranno assegnate specifiche mansioni;
4. Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale;
5. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;

6. Ciascun Ente convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza. Con Causale specifica il personale effettuerà apposita timbratura con lo stesso strumento già operativo ed in dotazione nelle sedi operative ERSI/EGATO quando a lavoro per l'uno o per l'altro Ente.

ART. 4 – Gestione del personale assegnato

1. Entrambi gli Enti convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al contemperamento delle proprie rispettive esigenze;

2. Il rapporto di lavoro è gestito dall'Ente da cui il dipendente dipende contrattualmente;

3. Gli Enti convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:

a) impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alla specializzazione/qualificazione professionale secondo le proprie disposizioni organizzative;

b) impiego con modalità volte a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa.

4. Il lavoratori mantengono la titolarità del posto ricoperto presso l'Ente da cui dipende contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente fatto salvo il già avvenuto trasferimento della posizione lavorativa all'ERSI, come previsto dalla L.R. 9/2011 e Art.28 dello Statuto ERSI;

5. All'esito della sottoscrizione della presente convenzione da parte dei legali rappresentanti degli EgATO e dell'ERSI, è onere dell' direttore dell' ersi assegnare specifiche mansioni ai dipendenti di cui all'acclusa tabella, in ragione della professionalità di ciascuno e della rispettiva formazione, secondo un criterio di ragionevolezza e per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sul principio della equa ripartizione degli oneri;

2. Gli oneri finanziari riferiti al personale in convenzione sono i seguenti:

a) il costo del personale in convenzione, esclusi gli elementi riferibili al salario accessorio, sostenuto direttamente dall'Ente convenzionato da cui il lavoratore dipende contrattualmente e ripartito al 50,00% a carico dell'EGATO e 50,00% a carico dell'ERSI che rimborserà la quota di competenza all'EGATO entro 30 giorni dalla richiesta;

b) i costi connessi alla retribuzione accessoria restano a carico di ciascun Ente Convenzionato per la parte rispettivamente ed autonomamente determinata;

3. Al lavoratore in convezione sarà corrisposto, per accedere all'Ente Convenzionato da cui non dipende contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle norme vigenti. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, ove i servizi di trasporto pubblico esistenti non garantiscano accessi alla migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico del suddetto Ente Convenzionato, sulla base della specifica e

documentata richiesta del lavoratore in convenzione. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente Convenzionato da cui dipende contrattualmente, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro Ente Convenzionato, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno; nel caso in cui il lavoratore acceda direttamente dal proprio domicilio senza transitare per l'Ente da cui dipende contrattualmente sarà computata la distanza chilometrica effettiva, se più breve, il tutto in applicazione del regolamento in materia di utilizzo delle auto dell'ERSI.

ART. 6 – Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla data di effettivo trasferimento della titolarità della posizione lavorativa all'ERSI, ai sensi della L.R. 9/2011.

ART. 7 – Verifiche e modifiche

1. Gli Enti convenzionati concordano, data la breve durata, sull'assenza di necessità di una verifica strutturata dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa;
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, gli Enti convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti Organi;
3. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali;
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge;
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.;
5. La posizione assicurativa e previdenziale resta invariata ed a carico dell'Ente titolare del contratto di lavoro;
6. Durante la prestazione lavorativa per l'uno o l'altro Ente valgono i regolamenti approvati ed in vigore nei rispettivi Enti;
7. Eventuale svolgimento di lavoro straordinario che dovesse essere richiesto, nel limite delle 12 ore settimanali, dovrà trovare immediata corresponsione nel mese successivo, salvo diversa richiesta del dipendente di utilizzare lo stesso come banca ore;
8. Eventuali convenzioni sul co-utilizzo di personale in essere restano operative e incidono, proporzionalmente, sui tempi di lavoro di entrambi gli Enti;

